

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

1981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 ottobre 1981, n. 944.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Milano . . . . . Pag. 1419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 945.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale  
«Luigi Bocconi» di Milano . . . . . Pag. 1419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 946.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Milano . . . . . Pag. 1420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 947.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Padova . . . . . Pag. 1420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 948.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Torino . . . . . Pag. 1422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 ottobre 1981, n. 949.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Camerino . . . . . Pag. 1422

1982

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 41.

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca  
marittima . . . . . Pag. 1423

#### DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrainposta di confine sui prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole . . . . . Pag. 1434

Ministero del tesoro

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano . . . . . Pag. 1434

DECRETO 21 febbraio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 febbraio 1982 concernente l'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, con godimento 22 febbraio 1982, per l'importo di 500 milioni di ECU, di durata settennale, da collocare parte all'interno e parte all'estero Pag. 1434

#### COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee . . . . . Pag. 1435

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti . . . . . Pag. 1436

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Interventi straordinari nel Mezzogiorno. Riparto di fondi ai sensi della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119. Pag. 1436

Provvedimenti concernenti la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale Pag. 1437

Provvedimento concernente la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni recanti norme in materia di occupazione giovanile . . . . . Pag. 1437

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Integrazione e rettifica di decreti ministeriali concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Liguria e Friuli-Venezia Giulia . . . . . Pag. 1437

**Ministero della marina mercantile:** Espropriazione per l'acquisizione di aree e di manufatti ubicati nel porto di Augusta per la sistemazione della sede della capitaneria di porto . . . . . Pag. 1437

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 1438

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**  
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 1439

Provvedimento concernente trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forma Biagini in Castelvechio Pascoli . . . . . Pag. 1441

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:**  
Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gaeta, in amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 1442  
Sostituzione del componente del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno. Pag. 1442

#### CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della pubblica Istruzione:**  
Concorsi a posti di aiuto-bibliotecario e di segretario presso l'Università degli studi di Trieste . . . . . Pag. 1443

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma (rettifica) . . . . . Pag. 1443

**Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:** Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a posti di segretario principale, segretario tecnico, segretario e assistente tecnico . . . . . Pag. 1443

**Fondazione « Casa sollievo della sofferenza » di S. Giovanni Rotondo:** Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale . . . . . Pag. 1444

**Ospedale « M:ulli » di Acquaviva delle Fonti:** Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 1444

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 1444

#### REGIONI

##### Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1982, n. 1.

Inquadramento del personale già appartenente al soppressi patronati scolastici e loro consorzi provinciali. Pag. 1444

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1982, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1982. Pag. 1444

##### Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1982, n. 1.

Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale. Pag. 1445

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1982, n. 2.

Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e delle leggi n. 641/78, n. 386/74 e n. 349/77 . . . . . Pag. 1446

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 ottobre 1981, n. 944.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Art. 47 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

- genetica umana;
- laboratorio sperimentale di chimica generale per biologia;
- laboratorio sperimentale di chimica organica generale per biologia;
- laboratorio di metodologie fisiologiche;
- laboratorio di metodologie biochimiche;
- genetica vegetale;
- anatomia vegetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982  
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 945.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il secondo comma dell'art. 32 e il secondo comma dell'art. 49, concernenti rispettivamente i titoli di studio richiesti per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio ed al corso di laurea in lingue e letterature straniere sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 32, secondo comma; art. 49, secondo comma:

« Sono titoli di ammissione i diplomi conseguiti in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di 2° grado o equiparati » (così come prescrive la legge 11 dicembre 1969, n. 910, art. 1).

L'art. 82, concernente tasse e soprattasse scolastiche, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 82. — Le tasse e soprattasse scolastiche da corrispondersi dagli studenti sono uguali a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti delle università e degli istituti superiori statali (legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive norme modificative ed integrative).

L'art. 83, concernente norme disciplinari del personale, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

L'art. 84, concernente diritti di segreteria, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 84. — La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni a loro fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi, saranno determinati con decreto del presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del consiglio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: **DARIDA**  
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982  
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 946.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Art. 9 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono inserite le seguenti discipline:

diritto di famiglia;  
diritto processuale comparato;  
diritto dell'esecuzione civile;  
diritto penale commerciale;  
diritto valutario;  
diritto dell'economia;  
diritto dei titoli di credito;  
storia dei diritti antichi;  
diritto pubblico romano;  
logica giuridica;  
semiotica giuridica;  
giustizia costituzionale;  
diritto parlamentare;  
dottrina dello Stato;  
diritto processuale amministrativo;  
diritto urbanistico;  
storia del diritto canonico;  
diritto penale militare;  
diritto della previdenza sociale;  
diritto sindacale;  
contabilità di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: **DARIDA**  
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982  
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 947.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

#### Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Art. 1.

Il testo dell'art. 421, relativo all'elenco delle scuole e dei corsi annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che dopo il n. 21 e con lo spostamento dei numeri successivi è inserita la seguente scuola:

22) scuola di specializzazione in neuropatologia che conferisce il diploma di specialista in neuropatologia.

#### Art. 2.

Il testo dell'art. 422, relativo agli ordinamenti di ciascuna scuola di specializzazione, è modificato nel senso che dopo l'ordinamento della scuola di specializzazione in neurologia è inserito l'ordinamento della scuola di specializzazione in neuropatologia.

#### *Scuola di specializzazione in neuropatologia*

La scuola di specializzazione in neuropatologia conferisce il diploma di specialista in neuropatologia.

Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegna anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegna nella scuola medesima.

Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.

Il direttore affida l'organizzazione della coordinazione dei corsi ad un coordinatore della didattica: quest'ultimo deve possedere una riconosciuta e documentata competenza in neuropatologia e viene scelto dal direttore della scuola fra gli insegnanti delle materie previste dal piano di studi.

La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avviene sulla base dei titoli presentati e in seguito ad un esame scritto. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.

Il corso di quattro anni non può essere abbreviato e pertanto non sono consentite abbreviazioni di corso.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito in cinque per anno per un totale di venti per i quattro anni di corso.

Gli insegnamenti della scuola di specializzazione in neuropatologia sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

#### 1° Anno:

anatomia del sistema nervoso;  
fisiologia del sistema nervoso;  
genetica del sistema nervoso;  
biochimica del sistema nervoso (I);  
tecnica e diagnostica delle autopsie.

#### 2° Anno:

anatomia patologica macroscopica generale;  
anatomia patologica microscopica generale;  
biochimica del sistema nervoso (II);  
immunologia ed immunopatologia del sistema nervoso.

#### 3° Anno:

anatomia patologica macroscopica del sistema nervoso;  
anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (I);  
patologia speciale neurologica;  
diagnostica di laboratorio in neurologia.

#### 4° Anno:

anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (II);  
anatomia patologica delle malattie neuromuscolari;  
semeiotica neurologica;  
clinica neurologica.

Per ottenere il diploma di specializzazione in neuropatologia, gli specializzandi devono frequentare per il primo anno un laboratorio di anatomia patologica generale, per il secondo e terzo anno un laboratorio di neuropatologia, per il quarto anno un reparto clinico nell'ambito del dipartimento di scienze neurologiche (clinica neurologica o clinica neurochirurgica).

La scuola di specializzazione in neuropatologia è solo parzialmente clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARDIA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982  
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 948.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Art. 47 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inserite le seguenti discipline:

- filologia latina;
- letteratura italiana moderna e contemporanea;
- storia dei movimenti contadini;
- storia delle dottrine economiche;
- storia agraria medioevale;
- una storia regionale del medioevo;
- esegesi delle fonti del medioevo.

Art. 48 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inserite le seguenti discipline:

- psicologia fisiologica;
- psicomatria;
- psicologia clinica.

Art. 49 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono inserite le seguenti discipline:

- storia della lingua tedesca;
- letterature dei Paesi di lingua inglese;
- letterature dei Paesi francofoni;

lingua e letteratura portoghese;

linguistica inglese;

linguistica francese;

linguistica spagnola;

linguistica tedesca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982

Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 ottobre 1981, n. 949.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Art. 1.

Nell'art. 29, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il secondo comma è soppresso.

**Art. 2.**

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

*Per l'indirizzo didattico:*

geometria differenziale;  
topologia;  
teoria dei gruppi.

*Per l'indirizzo applicativo:*

geometria differenziale;  
topologia;  
teoria dei gruppi;  
fluidodinamica;  
aerodinamica.

**Art. 3.**

Nell'art. 34, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

algologia;  
ecologia vegetale;  
paleobotanica;  
protozoologia.

**Art. 4.**

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

algologia;  
ecologia vegetale;  
paleobotanica;  
metodologie biochimiche;  
citologia;  
microbiologia industriale.

**Art. 5.**

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

paleobotanica;  
biostratigrafia e paleoecologia;  
geomorfologia;  
geologia strutturale;  
geofisica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982  
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 206

**LEGGE 17 febbraio 1982, n. 41.****Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Piano nazionale*

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
- f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

- 1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;
- 3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;
- 4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
- 5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
- 6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.

#### Art. 2.

##### *Elaborazione del piano*

Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti.

La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, sulla base della relazione e delle indicazioni, che costituiscono parte integrante del piano, fornite dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui al successivo articolo 6.

Il mancato accoglimento di tali indicazioni deve essere motivato.

La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca.

Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 5 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi a fondo perduto, che non debbono superare il 25 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al Fondo centrale per il credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui al successivo articolo 23.

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministero della marina mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.

#### Art. 3.

##### *Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare*

Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in « Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare »; a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

#### Art. 4.

##### *Regolazione dello sforzo di pesca*

Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa dello loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;



b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

#### Art. 5.

##### *Statistiche della pesca*

##### *ed adeguamento delle strutture amministrative*

Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;

b) due funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — designati dal Ministro della marina mercantile;

c) un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed

attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;

b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:

n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;

n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima;

n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.

Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

#### Art. 6.

##### *Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima*

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — con qualifica di primo dirigente;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità;

4) un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche-applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8;

6) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) il direttore dell'istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;

8) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo;

9) il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;

10) il direttore del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;

11) il direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano;

12) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

#### Art. 7.

##### *Programmi relativi agli studi ed alle ricerche*

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorità specificamente enunciate.

L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:

1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;

2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, nonché la patologia ittica;

4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;

5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle università o da istituti scientifici.

I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

## Art. 8.

*Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima*

In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI « Enti scientifici di ricerca e sperimentazione » della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti:

- a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;
- b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;
- c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;
- e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;
- b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) da un rappresentante del CNR;
- e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

Il collegio dei revisori dei conti è composto:

- 1) da un rappresentante del Ministro del tesoro che lo presiede;
- 2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;
- 3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

- a) il direttore dell'Istituto;
- b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;
- c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;
- d) 3 ricercatori laureati in chimica;
- e) 2 ricercatori laureati in fisica;
- f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;
- h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
- i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;
- l) 2 laureati in scienze giuridiche;
- m) 10 diplomati degli istituti nautici;
- n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto.

## Art. 9.

*Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima*

Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

## Art. 10.

*Istituzione**del « Fondo centrale per il credito peschereccio »*

E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo centrale per il credito peschereccio » per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estin-

zioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il « Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio », di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge.

Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purché conforme alle disposizioni della presente legge.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

#### Art. 11.

##### *Iniziativa da finanziare*

Le dotazioni del Fondo centrale per il credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;

2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;

3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

4) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo;

5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai Paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

6) acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermitici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori;

7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonché per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;

9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 nonché per prestiti per capitale d'esercizio a favore:

a) delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica;

b) delle società di capitale ovvero di armamento costituite tra cittadini o enti italiani e cittadini o enti

di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei preesistenti Stati;

c) delle organizzazioni dei produttori riconosciute oppure delle imprese singole od associate che trasformino il proprio prodotto;

d) delle cooperative di pescatori e dei consorzi fra loro costituiti per anticipazioni ai propri soci in caso di trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei loro prodotti.

L'ammontare complessivo annuo dei prestiti per capitale d'esercizio non deve superare il 15 per cento della dotazione del fondo.

Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

#### Art. 12.

##### *Beneficiari dei mutui*

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;

3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Beneficiari dei mutui son anche le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al punto 8), primo comma, del precedente articolo 11.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalle leggi in vigore.

#### Art. 13.

##### *Concessione dei mutui*

La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile previa delibera del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

#### Art. 14.

##### *Condizioni dei mutui*

I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata.

Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite è elevato all'80 per cento.

L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 11;

b) 3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11;

e) 1 anno per prestiti per capitale di esercizio.

La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei numeri 8 e 9 dell'articolo 11 è determinata nel piano di cui all'articolo 1.

I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra.

I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.

#### Art. 15.

##### *Impianti igienico-sanitari*

Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

#### Art. 16.

##### *Vigilanza*

Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra sono costruiti sotto la vigilanza degli uffici del Genio civile per le opere marittime, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento.

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della marina mercantile, anche d'intesa con il Ministero del tesoro,

dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici.

I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

#### Art. 17.

##### *Garanzia*

I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle navi, da ipoteca di primo grado e privilegio sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi.

Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

#### Art. 18.

##### *Interessi*

I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

#### Art. 19.

##### *Modalità e vincoli per la concessione dei mutui*

Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine

alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento.

La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10.

Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

- a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;
- b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
- c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

#### Art. 20.

##### *Contributi a fondo perduto*

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai numeri 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 11, nonché per quelle previste nei successivi articoli 21 e 22.

Possono altresì essere concessi contributi a fondo perduto nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

- a) corsi di qualificazione per soci di cooperative di pescatori e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;

c) agevolare, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati.

Le domande avanzate per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, possono ottenere il contributo medesimo a condizione che il Comitato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 479 abbia espresso parere favorevole anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le domande che non sono state esaminate dal predetto Comitato, qualora siano rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservano le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati nel piano di cui all'articolo 1. Se le originarie domande riguardano le iniziative di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 11 l'istanza di ricognizione deve specificare che si chiede la concessione di un mutuo ai sensi della presente legge in sostituzione del contributo a fondo perduto. La documentazione già presentata si considera valida purché rispondente alle disposizioni della presente legge.

Per le iniziative indicate al primo comma del presente articolo, i contributi a fondo perduto sono cumulabili con i finanziamenti erogati dal Fondo centrale per il credito perchereccio a condizione che l'intervento complessivo non superi le percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Ove per la medesima iniziativa siano concessi contributi a fondo perduto da altri enti nazionali, il contributo statale è determinato in misura tale che l'intervento complessivo a fondo perduto non risulti superiore al 50 per cento della spesa documentata; tale limite è elevato al 75 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Qualora per le iniziative previste dalla presente legge siano concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto da enti nazionali e dalla Comunità economica europea, l'intervento dello Stato nella forma di mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio o di contributo a fondo perduto è determinato in relazione ai limiti massimi stabiliti dalla Comunità economica europea. Gli stessi limiti si applicano anche nel caso di iniziative per le quali siano stati concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto soltanto da enti nazionali.

Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle domande di contributo indicate al terzo comma del presente articolo.

#### Art. 21.

##### *Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

Il contributo è commisurato come segue:

a) lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 19;

b) lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

#### Art. 22.

##### *Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21.

#### Art. 23.

##### *Concessione dei contributi a fondo perduto*

La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) i direttori degli istituti di cui ai numeri 5, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 6;

e) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designati dalle associazioni stesse;

f) tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

g) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio.

Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei membri.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

#### Art. 24.

##### *Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti*

Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere b) e c).

#### Art. 25.

##### *Priorità a favore delle cooperative*

Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti della acquacoltura.

#### Art. 26.

##### *Organizzazione delle iniziative promozionali*

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

a) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima, in particolare del pesce azzurro e di altre specie massive poco utilizzate;

b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi.

Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

#### Art. 27.

##### *Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima*

Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della marina mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

#### Art. 28.

##### *Norme di attuazione*

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

#### Art. 29.

##### *Commissione consultiva centrale per la pesca marittima*

L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, è così composta:

- a) il direttore generale della pesca marittima;
- b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;
- c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;
- m) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
- n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;



o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

p) il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta.

Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo ».

#### Art. 30.

*Commissioni consultive locali per la pesca marittima*

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è modificato come segue:

« I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione ».

#### Art. 31.

*Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile*

Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

#### Art. 32.

*Abrogazioni espresse*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

#### Art. 33.

*Oneri finanziari*

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.

#### Art. 34.

*Copertura finanziaria*

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 35.

*Norme transitorie*

Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data.

In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;

b) in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 17 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO —  
ANDREATTA — LA MALFA  
— TESINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

## DECRETI MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1982.

**Modificazioni al decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrainposta di confine sui prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo della imposta di fabbricazione e corrispondente sovrainposta di confine sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrainposta di confine sulla benzina, sul petrolio lampante, sugli oli da gas e sugli oli combustibili destinati all'azionamento delle macchine agricole;

Visti i decreti ministeriali 10 marzo 1970 e 5 febbraio 1975, contenenti modificazioni al predetto decreto 6 agosto 1963;

Ritenuta l'opportunità di modificare la disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 20 del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1963;

Decreta:

## Art. 1.

La lettera a) del quarto comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, modificata con l'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1970 e con l'art. 2 del successivo decreto ministeriale 5 febbraio 1975, è sostituita dalla seguente:

« a) rilascia il buono di prelevamento per quantitativi che, normalmente, non debbono superare il prevedibile fabbisogno di un semestre e lo rimette direttamente al deposito dal quale i prodotti dovranno essere prelevati. Qualora l'assegnazione annuale non ecceda i venti quintali per il petrolio lampante, per gli oli da gas e per gli oli combustibili ed i dieci quintali per la benzina, il buono di prelevamento può essere rilasciato per l'intera assegnazione ».

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

*Il Ministro**dell'agricoltura e delle foreste*

BARTOLOMEI

(962)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1982.

**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Vista la delibera della commissione centrale di beneficenza della predetta Cassa in data 27 novembre 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 40, aggiunta della lettera u) e 49, lettera e) dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

*Il Ministro: ANDREATTA*

## TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 40. — (Omissis).

u) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari. (Omissis).

Art. 49, lettera e):

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni. Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(Omissis).

(835)

DECRETO 21 febbraio 1982.

**Modificazioni al decreto ministeriale 17 febbraio 1982 concernente l'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, con godimento 22 febbraio 1982, per l'importo di 500 milioni di ECU, di durata settennale, da collocare parte all'interno e parte all'estero.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù della quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risul-

tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982 registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1982, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 236 concernente l'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni;

Considerato l'intervenuto riallineamento delle monete nel Sistema monetario europeo avvenuto il 21 febbraio 1982;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, di cui in premessa, è modificato come appresso:

L'art. 7, secondo comma, è sostituito dal seguente:  
« per i certificati collocati all'interno, il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire

italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 22 febbraio 1982 dall'Ufficio italiano dei cambi ».

L'art. 14, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,50% e una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione alla pari, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori, nel periodo dal 23 al 26 febbraio 1982 compreso, salvo chiusura anticipata ».

L'art. 15, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 22 febbraio 1982 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982

Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 94

(976)

## COMUNITÀ EUROPEE

### Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 287/82 del Consiglio, del 3 febbraio 1982, che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Publicato nel n. L 30 del 6 febbraio 1982

(31/C)

Regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

Publicato nel n. L 35 del 9 febbraio 1982

(32/C)

Regolamento (CEE) n. 289/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, relativo domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania.

Publicato nel n. L 36 del 9 febbraio 1982

(33/C)

Regolamento (CEE) n. 290/82 della commissione, dell'8 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 291/82 della commissione, dell'8 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 292/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, relativo alla fornitura di semolino di granturco al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 293/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Senegal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 294/82 della commissione, dell'8 febbraio 1982, che completa il regolamento (CEE) n. 2901/81 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 295/82 della commissione, dell'8 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3797/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingente tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1982) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 379 del 31 dicembre 1981.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 171/82 della commissione, del 25 gennaio 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario della Cina e della Cecoslovacchia pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 19 del 27 gennaio 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 183/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 20 del 28 gennaio 1982.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 184/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 20 del 28 gennaio 1982.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 185/82 della commissione, del 25 gennaio 1982, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 20 del 28 gennaio 1982.

Publicati nel n. L 34 del 9 febbraio 1982

(34/C)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto 12 febbraio 1982 Azelio Saporì, nato a Siena il 6 luglio 1898, è stato cancellato, a sua istanza, dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(898)

MINISTERO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Interventi straordinari nel Mezzogiorno. Riparto di fondi ai sensi della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPE ha destinato la somma di lire 337 miliardi di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 119/1981 al finanziamento delle seguenti opere:

AREA TERRITORIALE DI GIOIA TAURO:	(Miliardi di lire)
Agglomerato di Gioia Tauro	—
Molo Ovest . . . . .	20
Recinzione area portuale	2
Opere integrative per i comuni di Gioia Tauro e S. Ferdinando a seguito trasferimento abitato Eranova	4
Edifici portuali . . . . .	5
Magazzini portuali e depositi . . . . .	10
Infrastrutture viarie e ferroviarie nell'area portuale terminale traghetti delle ferrovie dello Stato . . . . .	14
Bacini carenaggio e banchine allestimento	30
Completamento sistemazione urbanistica lungomare Reggio Calabria connesse con il raddoppio della ferrovia Villa S. Giovanni-Reggio . . . . .	15
	<b>100</b>

AREA TERRITORIALE DI NAPOLI:	
Adduttore ai serbatoi Capodimonte e Scudillo:	
1° lotto . . . . .	25
2° lotto . . . . .	24
C. B. Destra Sele - Irrigazione Tusciano . . . . .	9
C. B. Destra Sele - Riordino idraulico zone attrezzate . . . . .	3
	<b>61</b>

SICILIA:	
Invaso Sciaгуana . . . . .	22
Traversa Ponte Barca . . . . .	30
Invaso S. Giovanniello . . . . .	20
Adduzione da invaso Nicoletti . . . . .	5
Pontile Milazzo . . . . .	3
Porto di Trapani . . . . .	5
Opere di captazione Bosco Etneo - 1° lotto . . . . .	5
Acquedotto Catania - 1° fase (da Piedimonte) . . . . .	5
Sistemazione idraulica Birgi . . . . .	10
	<b>105</b>

## SARDEGNA:

<b>A) Progetto speciale n. 23 - Irrigazione</b>	
Bonifica del 2° distretto di Terralba - 2° lotto - Nord (Ha 3.000) . . . . .	15
Estendimento irriguo sul comprensorio Serrenti B (Ha 3.100) . . . . .	12
Sistemazione idraulica del rio Flumineddu di Pabillonis (2° lotto) . . . . .	10
<b>B) Progetto speciale n. 25 - Risorse idriche</b>	
Strada di accesso per i fondi interclusi in sponda sinistra dell'invaso sul Temo a M. Leone Roccadoria . . . . .	1

	(Miliardi di lire)
Potenziamento acquedotto del Goceano, diramazione per Lula, Benetutti e Calangianus . . . . .	4
Acquedotto per Villanova Monteleone dall'invaso sul Temo . . . . .	2
Viabilità di accesso ai fondi interclusi dal serbatoio sul Rio Mannu di Pattada . . . . .	1
Opere integrative acquedotto di Cagliari per il collegamento tra l'acquedotto del Simbirizzi e i serbatoi urbani . . . . .	4
Acquedotto del Campidano (2° lotto) . . . . .	13,3
Acquedotto della Barbagia e Mandrolisai; sostituzione condotte foranee principali e diramazioni . . . . .	2
Potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto del Sarcidano riguardante i comuni di Samugheo, Furtel, Villanovafranca, Ussaramanna, Collinas, P. Arborea, Lunamatrona, Guamaggiore, Ales e Pau (E.S.A.F.) . . . . .	2
Potenziamento acquedotto di Soleminis, Villamasargia, Bortigiadas, Oschini, Ploaghe, Mara, Arzachena, Villaputzu, Gairo-Gardedu, Narbolia e S. Vero Milis, da affidare in forma unitaria all'E.S.A.F. . . . .	3
Captazione sorgente di Cuccuru Tiria per incrementare le risorse intersettoriali derivate dall'invaso di Punta Gennarta . . . . .	0,7
Primo intervento per il disinquinamento degli scarichi dei comuni rivieraschi del nuovo invaso sul Tirso . . . . .	1
	<b>71,0</b>

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPE ha destinato la somma di lire 220 miliardi di cui al quinto comma dell'art. 10 della legge n. 119/1981 al finanziamento delle seguenti opere:

CALABRIA:	(Importi in milioni di lire)
s.s. Taurianova Maropati (tratto Cinquefrondi Maropati) . . . . .	3.000
s.s. n. 111 (da Cittanova a Gerace) . . . . .	5.000
s.s. n. 184 Gallico-Gambarie . . . . .	6.000
s.s. n. 110 Versante Ionico . . . . .	10.500
Trasversale delle Serre:	
da Soverato a Chiaravalle . . . . .	30.000
da Vazzano alla A-3 . . . . .	14.000
da Vallelonga al bivio Montecucco . . . . .	14.000
Raccordo Aeroporto Lametia-Svincolo A-3 . . . . .	2.500
Itinerario Catanzaro S. Giovanni in Fiore (da Montegrande a Cafarda) . . . . .	12.000
Raccordo s.s. n. 280 - Tang. Est di Catanzaro . . . . .	12.000
Completamento strada Fondo Valle Canne Nocara - Ponte Rogone . . . . .	7.000
Strada delle Terme (completamento) . . . . .	19.000
Strada di collegamento s.s. n. 107 - Raccordo Rende-Marano - s.s. n. 19 . . . . .	5.000
	<b>Totale . . . . . 140.000</b>

## AREA METROPOLITANA DI NAPOLI:

Ristrutturazione ed adeguamento circumvallazione lago Patria-Lufrano . . . . .	52.500
Asse perimetrale Alfa-Sud Pomigliano-Casoria-Afragoia . . . . .	11.000
Tronco di saldatura via Argine-Ponticelli-Autostrada A-2 . . . . .	16.500
	<b>Totale . . . . . 80.000</b>

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPE ha assegnato a ciascuna delle regioni Calabria e Sicilia per le finalità di cui all'art. 15 della legge n. 119/1981, la somma di lire 25 miliardi, per l'esercizio 1981.

(874)

**Provvedimenti concernenti la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale**

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPE ha ripartito lo stanziamento di 7 miliardi di lire, per conguagli relativi all'anno 1980 per assistenza protesica a soggetti affetti da minorazioni fisiche, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle seguenti misure:

*Ripartizione quota del Fondo sanitario nazionale per assistenza protesica*

CONGUAGLIO 1980

Regioni e province autonome

Piemonte . . . . .	L.	440.000.000
Liguria . . . . .	»	180.000.000
Valle d'Aosta . . . . .	»	10.000.000
Lombardia . . . . .	»	670.000.000
Veneto . . . . .	»	450.000.000
Provincia autonoma di Trento . . . . .	»	40.000.000
Provincia autonoma di Bolzano . . . . .	»	13.000.000
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	»	130.000.000
Emilia-Romagna . . . . .	»	800.000.000
Toscana . . . . .	»	285.000.000
Marche . . . . .	»	180.000.000
Umbria . . . . .	»	160.000.000
Lazio . . . . .	»	1.132.000.000
Abruzzo . . . . .	»	200.000.000
Campania . . . . .	»	700.000.000
Molise . . . . .	»	90.000.000
Basilicata . . . . .	»	68.000.000
Puglia . . . . .	»	750.000.000
Calabria . . . . .	»	207.000.000
Sicilia . . . . .	»	385.000.000
Sardegna . . . . .	»	110.000.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>7.000.000.000</b>

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPE ha così modificato la prima e seconda colonna della tabella 1 allegata alla deliberazione del 29 aprile - 6 maggio 1981:

Provincia autonoma di Bolzano . . . . .	1.813.333.000	314.602.000
Provincia autonoma di Trento . . . . .	1.573.333.000	272.964.000

(875)

**Provvedimento concernente la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme in materia di occupazione giovanile.**

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato, appresso indicate, per far fronte, fino al 31 dicembre 1981, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza, le seguenti somme:

*Ministero della pubblica istruzione:*

istituti tecnici . . . . .	400.000.000
Scuola superiore pubblica amministrazione . . . . .	12.500.000

**Totale . . . . . 412.500.000**

Con la medesima deliberazione il CIPE ha stabilito che l'importo di lire 1.060.000.000 assegnato al Ministero dei lavori pubblici (amministrazioni periferiche) con delibera del 14 ottobre 1981 è ridotto di lire 60.000.000 e che alla copertura dei predetti fabbisogni si provvederà con il ricorso ai fondi di seguito indicati:

*Competenza:*

a) L. 60.000.000 a valere sulle disponibilità, recate per il 1981, dall'art. 4 della richiamata legge n. 21/81;

*Residui:*

b) L. 352.500.000 ad utilizzo dei fondi destinati agli interventi del Fornez, citati in premessa.

(873)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

**Integrazione e rettifica di decreti ministeriali concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Liguria e Friuli-Venezia Giulia.**

Con i decreti ministeriali sotto indicati sono state apportate integrazioni e rettifiche ai decreti n. 297 del 16 febbraio 1981 e n. 1262 del 21 settembre 1981, con i quali è stato dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Liguria e Friuli-Venezia Giulia:

Decreto ministeriale 29 gennaio 1982, n. 171

*Regione Liguria:*

a integrazione del decreto ministeriale 16 febbraio 1981, n. 297, è dichiarato il carattere di eccezionalità delle piogge continue dell'8 ottobre 1980 nel territorio del comune di S. Stefano Magra in provincia di La Spezia;

a rettifica dello stesso decreto 16 febbraio 1981, n. 297, dove, nel dispositivo, è detto: «La Spezia - grandinata del 18 giugno 1980...», deve leggersi: «La Spezia - grandinata del 18 ottobre 1980...».

Decreto ministeriale 29 gennaio 1982, n. 172

*Regione Friuli-Venezia Giulia:*

a integrazione del decreto ministeriale 21 settembre 1981, n. 1262, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle brinate e gelate del 18, 19 e 20 aprile 1981, deve intendersi estesa anche al territorio della provincia di Trieste, nel quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364; nel decreto ministeriale n. 1262 del 21 settembre 1981, citato nelle premesse, all'art. 2 vengono apportate le seguenti rettifiche:

comune di Corno di Rosazzo anziché Corno di Risazzo;  
comune di Talmassons anziché Talmasson;  
comune di Trivignano Udinese anziché Trevignano Udinese;  
comune di Palazzolo dello Stella anziché Palazzolo della Stella;  
comune di Pulfero, località Biacis anziché Biacis.

(839)

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

**Espropriazione per l'acquisizione di aree e di manufatti ubicati nel porto di Augusta per la sistemazione della sede della capitaneria di porto.**

Con decreto 29 gennaio 1982 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dichiarata di pubblico interesse per l'espropriazione, ai sensi dello art. 33 del codice della navigazione, l'acquisizione delle aree e dei manufatti di proprietà privata siti nel porto di Augusta (Siracusa), riportati al foglio n. 96 del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Augusta, alle particelle n. 518, sub 1p., part. n. 15, sub. p., part. n. 16, sub. p., part. n. 17, sub., part. n. 18, sub. 1 p.; per una superficie complessiva di mq 344.

(955)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

## Corso dei cambi del 19 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1261,55	1261,55	1261,60	1261,55	1261,50	1261,50	1261,45	1261,55	1261,55	1261,55
Dollaro canadese . . . . .	1039,40	1039,40	1039,50	1039,40	1037 —	1039,35	1039,40	1039,40	1039,40	1039,40
Marco germanico . . . . .	534,37	534,37	534,80	534,37	537,75	534,35	534,45	534,37	534,37	534,40
Fiorino olandese . . . . .	487,32	487,32	487,75	487,32	486,90	487,30	487,40	487,32	487,32	487,35
Franco belga . . . . .	31,348	31,348	31,35	31,348	31,28	31,35	31,3520	31,348	31,348	31,35
Franco francese . . . . .	210,35	210,35	210,25	210,35	209,90	210,10	210,30	210,35	210,35	210,35
Lira sterlina . . . . .	2344,30	2344,30	2345 —	2344,30	2340 —	2344,25	2344,60	2344,30	2344,30	2344,30
Lira irlandese . . . . .	1881 —	1881 —	1884 —	1881 —	1878 —	—	1885 —	1881 —	1881 —	—
Corona danese . . . . .	162,84	162,84	163,25	162,84	162,75	162,80	162,96	162,84	162,84	162,85
Corona norvegese . . . . .	212,51	212,51	212,60	212,51	212,15	212,50	212,80	212,51	212,51	212,50
Corona svedese . . . . .	219,60	219,60	219,20	219,60	219,55	219,55	219,50	219,60	219,60	219,60
Franco svizzero . . . . .	670,85	670,85	671,30	670,85	669,50	670,80	670,30	670,85	670,85	670,85
Scellino austriaco . . . . .	76,111	76,111	76,23	76,111	76 —	76,10	76,23	76,111	76,111	76,10
Escudo portoghese . . . . .	18,40	18,40	18,45	18,40	18,39	18,40	18,50	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola . . . . .	12,508	12,508	12,5175	12,508	12,50	12,50	12,53	12,508	12,508	12,50
Yen giapponese . . . . .	5,425	5,425	5,44	5,425	5,40	5,42	5,43	5,425	5,425	5,42
E.C.U. . . . .	1309,01	1309,01	—	1309,01	—	—	1309,01	1309,01	1309,01	—

## Media dei titoli del 19 febbraio 1982

Rendita 5 % 1935 . . . . .	37,150	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 . . . . .	99,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . . .	94,200	» » » » 1-10-1979/82 . . . . .	99,600
» 5,50 % » » 1968-83 . . . . .	90 —	» » » » 1-10-1980/82 . . . . .	99,575
» 5,50 % » » 1969-84 . . . . .	83,400	» » » » 1-12-1980/82 . . . . .	99,425
» 6 % » » 1970-85 . . . . .	77,200	» » » » 1- 1-1980/83 . . . . .	99,725
» 6 % » » 1971-86 . . . . .	73 —	» » » » 1-10-1980/83 . . . . .	99,250
» 6 % » » 1972-87 . . . . .	74,600	» » » » 1- 3-1981/84 . . . . .	98,975
» 9 % » » 1975-90 . . . . .	75 —	» » » » 1- 4-1981/84 . . . . .	98,975
» 9 % » » 1976-91 . . . . .	68,750	» » » » 1- 6-1981/84 . . . . .	98,975
» 10 % » » 1977-92 . . . . .	77,200	Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . . . .	98,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . . . .	63,900	» » Pol. 12 % 1- 4-1982 . . . . .	99,175
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . .	60,750	» » » 15 % 1- 1-1983 . . . . .	96,675
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . . . .	87,775	» » » 18 % 1- 7-1983 . . . . .	99,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82 . . . . .	99,775	» » » 12 % 1-10-1983 . . . . .	88,600
» » » » 1- 5-1979/82 . . . . .	99,750	» » » 12 % 1- 1-1984 . . . . .	87,525
» » » » 1- 5-1980/82 . . . . .	99,750	» » » 12 % 1- 4-1984 . . . . .	85,675
» » » » 1- 6-1980/82 . . . . .	99,775	» » » 12 % 1-10-1984 . . . . .	83,700
» » » » 1- 7-1979/82 . . . . .	99,775	» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . . . .	81,275
» » » » 1- 7-1980/82 . . . . .	99,800		

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 19 febbraio 1982

Dollaro USA . . . . .	1261,50	Corona danese . . . . .	162,90
Dollaro canadese . . . . .	1039,40	Corona norvegese . . . . .	212,655
Marco germanico . . . . .	534,41	Corona svedese . . . . .	219,55
Fiorino olandese . . . . .	487,36	Franco svizzero . . . . .	670,575
Franco belga . . . . .	31,35	Scellino austriaco . . . . .	76,17
Franco francese . . . . .	210,325	Escudo portoghese . . . . .	18,45
Lira sterlina . . . . .	2344,45	Peseta spagnola . . . . .	12,519
Lira irlandese . . . . .	1883 —	Yen giapponese . . . . .	5,427
		E.C.U. . . . .	1309,01

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 5 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgomma, con sede e stabilimento in Cupramontana (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio A.D.G., con sede in Turchetto Monte Carlo (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antares, con sede e stabilimento in Calò di Besana Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è prolungata al 6 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Cartotecnica di Scicali e Molino S.n.c. di Catania è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.T. di Massazza (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda di Cadeneghe (Padova) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo) già S.p.a. Medici, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata al 9 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medici, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C.E. di Viterbo, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sice S.r.l. di Viterbo, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pibigas Italia, con sede in Milano e unità a Savona Rho (Milano), S. Donà di Piave (Venezia), Verona, Pomezia (Roma), Ravenna, Crespellano (Bologna), Bari, Foggia, Taranto, Catania, Milazzo, Palermo, Scandicci (Firenze), Livorno, Casalnuovo (Napoli), Marino e Cagliari, è prolungata al 27 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem di Roma, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori

sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.T. Cerutti, con sede in Muggio (Milano) e stabilimenti in Muggio e Lissone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Nottoli di Lunata (Lucca) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurobell - Sviluppo prodotti agricoli alimentari comunitari in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Inveruno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione della autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 marzo 1981 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane Tessile di Desio (Milano), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iipa di Pomezia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli, unità produttive uff. centrali, gestione unità centralizzate, divisione prodotti diversificati, azienda articoli tecnici, azienda accessori industriali e azienda Seregno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia generale accumulatori, unità di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.



Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IBL - Industria battitura laniera S.p.a., con sede e stabilimento in Torino e stabilimento in Venaria e Leini (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nebiolo con sede e stabilimento in Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(860)

**Provvedimento concernente trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forma Biagini in Castelvechio Pascoli.**

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farma Biagini, con sede in Castelvechio Pascoli (Lucca) e stabilimento in Pisa, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1981 al 31 dicembre 1981.

(995)

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.S.D. prodotti Smeralda, con sede in Avegno (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 luglio 1980 all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.S.D. prodotti Smeralda, con sede in Avegno (Genova), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.S.D. prodotti Smeralda, con sede in Avegno (Genova), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.G.M. - Officine grafiche meridionali e S.E.T.I. - Società editoriale tipografica italiana di Roma, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Metalstrutture S.p.a. di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 27 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Metalstrutture S.p.a. di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova legatoria del Verbanò, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonti S. Bernardo, stabilimento di Borgofranco d'Ivrea (Torino) ora S.p.a. SIA - Borgofranco di Borgofranco d'Ivrea, è prolungata al 29 novembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Plast di Lido di Lavinio (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige Elettronica, stabilimento di Casagiove (Caserta), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le age-

volazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. The St. Erasmo export preserving, con sede legale in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio Irno S.d.f. dei fratelli Sabatino e Domenico Esposito, con sede in Acquamela di Baronissi (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brollo sud, con sede e stabilimento in Salerno, è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria gomma di L. Pasquotti di Pordenone ora S.p.a. Ilpea gomma, con sede legale in Orcenigo Superiore di Zoppola, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Brescia), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche di Massafra (Taranto) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mustang confezioni S.p.a. di Ariccia (Roma), stabilimenti di Cecchina e Oriolo Romano (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mustang confezioni S.p.a. di Ariccia (Roma), stabilimenti di Cecchina e Oriolo Romano, è prolungata al 1° novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie contenitori plastici di Tortona (Alessandria), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contenitori plastici di Tortona (Alessandria), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(878)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gaeta, in amministrazione straordinaria.**

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 16 febbraio 1982, il dott. Massimo Alderighi, nato a Roma il 31 marzo 1942, è stato nominato commissario straordinario ed i signori prof. dott. Domenico Berardi, nato a Tarano Sabina (Rieti) l'11 giugno 1920, dott. Antonio Burlina, nato a Venezia il 1° marzo 1948, e avv. Nino Tasciotti, nato a Sezze (Latina) il 13 novembre 1929, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gaeta (Latina), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(933)

**Sostituzione del componente del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno**

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 12 febbraio 1982 il dott. Claudio Puddu, nato ad Ancona il 17 aprile 1914, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme vigenti.

(934)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi a posti di aiuto-bibliotecario e di segretario presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche universitarie presso l'Università di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, con il seguente calendario:

martedì 30 marzo 1982 - ore 8: prima prova scritta;

mercoledì 31 marzo 1982 - ore 8: seconda prova scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado; diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile di azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciato dagli istituti professionali di Stato legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle sopresse scuole tecniche a tipo commerciale statali e legalmente riconosciuti.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Università di Trieste, piazzale Europa n. 1, con il seguente calendario:

mercoledì 21 aprile 1982 - ore 8: prima prova scritta;

giovedì 22 aprile 1982 - ore 8: seconda prova scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(960)

### Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 3 novembre 1981 alla pag. 7227, numero redazionale 6296, si comunica che le prove d'esame relative al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di

patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia, già indicate per il sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 3 marzo 1982 alle ore 9 presso i locali del suddetto istituto.

(961)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

### Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a posti di segretario principale, segretario tecnico, segretario e assistente tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1978, registro n. 6 Sanità, foglio n. 22, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore e l'idoneo del concorso, per esami, ad un posto di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1977.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 25 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1980, registro n. 2 Sanità, foglio n. 264, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore e l'idoneo del concorso, per esami, ad un posto di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 20 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1978, registro n. 5 Sanità, foglio n. 70, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1977.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1980, registro n. 2 Sanità, foglio n. 175, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a sette posti, elevati a nove, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 8 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1977, registro n. 2 Sanità, foglio n. 50, che approva le graduatorie di merito e

dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1975.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 14 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1976, registro n. 6 Sanità, foglio n. 396, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a undici posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1975.

(901)

### FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

#### Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(130/S)

### OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

#### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto ortopedico-traumatologo addetto al centro di patologia dell'apparato locomotore;

- un posto di aiuto neurochirurgo;

- un posto di aiuto di chirurgia di urgenza;

- un posto di aiuto medico;

- un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di assistenza neonatale;

- un posto di aiuto e sei posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

- un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(128/S)

### CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 51 del 22 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

#### Comitato nazionale per l'energia nucleare:

Concorso, per esami, a undici posti per collaboratore tecnico-professionale in prova (ingegneria meccanica).

Concorso, per esami, a tre posti per collaboratore tecnico-professionale in prova (ingegneria nucleare).

## R E G I O N I

### REGIONE BASILICATA

#### LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1982, n. 1.

**Inquadramento del personale già appartenente ai soppressi patronati scolastici e loro consorzi provinciali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 16 gennaio 1982)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soppressi patronati scolastici e loro consorzi provinciali, assegnato ai comuni a norma dell'art. 21 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 21, è inquadrato nei ruoli organici dei comuni di assegnazione con decorrenza 1° luglio 1978, secondo le modalità che verranno stabilite dal competente consiglio comunale, sulla base della qualifica posseduta alla data del 24 febbraio 1977 o acquisita entro il 30 giugno 1978 e in applicazione delle norme relative allo stato giuridico ed economico del personale degli enti locali.

#### Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 gennaio 1982

VERRASTRO

#### LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1982, n. 2.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1982.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 16 gennaio 1982)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1982 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1982 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa redatti ed approvati dalla giunta regionale.

Gli impegni ed il pagamento delle spese sono autorizzate entro il limite di 1/12 dei relativi stanziamenti di competenza per ogni mese di gestione dell'esercizio provvisorio, che non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1982.

Il limite di cui al comma precedente non vale per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

#### Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 gennaio 1982

VERRASTRO

(831)

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1982, n. 1.

**Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 5 del 27 gennaio 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

La regione dell'Umbria, allo scopo di dotarsi di uno strumento tecnico scientifico per l'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dello art. 58 della legge n. 833/1978, istituisce l'osservatorio epidemiologico regionale.

#### Art. 2.

##### Compiti

La giunta regionale si avvale dell'osservatorio epidemiologico per:

valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi;

individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

valutare le compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;

valutare l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

valutare il modello organizzativo del servizio sanitario regionale;

predispone una relazione annuale sullo stato sanitario della Regione;

predispone la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, di cui all'art. 49 della legge n. 833/1978;

favorire e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.

#### Art. 3.

##### Organizzazione

L'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante:

le strutture dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della giunta regionale;

il ricorso alla collaborazione dei servizi e dei presidi del servizio sanitario regionale;

la eventuale collaborazione di strutture dell'Università degli studi, nel quadro dei rapporti convenzionali definiti ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

All'attività dell'osservatorio epidemiologico regionale presiede un «comitato tecnico-scientifico» che si avvale di una propria segreteria costituita dalla giunta regionale, facendo ricorso a personale assegnato all'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale, sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

La individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'osservatorio epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del sistema informativo regionale per la programmazione di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 21.

A tale scopo l'osservatorio epidemiologico collabora con il comitato tecnico permanente previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1980, in particolare per:

a) la predisposizione della proposta di programma annuale di attività per il sistema informativo;

b) l'individuazione dei criteri per la rilevazione dei dati socio-sanitari;

c) la selezione delle informazioni d'interesse generale da diffondere a cura del sistema informativo per la programmazione.

#### Art. 4.

##### Comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dall'assessore ai servizi sanitari e socio-assistenziali ed è composto da sette membri, esperti in materie attinenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2.

Del comitato tecnico-scientifico possono essere chiamati a far parte dipendenti della Regione, del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, nonché personale che opera presso enti ed istituzioni pubbliche e private. La nomina è effettuata all'inizio di ogni legislatura dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Ai componenti del comitato tecnico-scientifico spettano le indennità di presenza ed il rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti per i componenti del comitato regionale di controllo, dall'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48. Ai dipendenti della pubblica amministrazione non spetta alcun compenso per le prestazioni effettuate nell'ambito dell'orario lavorativo cui sono tenuti.

La giunta regionale, nei casi in cui ravvisi l'esigenza di prestazioni configuranti attività di consulenza, provvede a determinare i relativi compensi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative.

#### Art. 5.

##### Finanziamenti

Agli oneri dipendenti dall'istituzione e dal funzionamento dell'osservatorio epidemiologico sarà fatto fronte, a partire dal corrente esercizio finanziario, con i fondi iscritti con la legge di bilancio nell'apposito capitolo di spesa del fondo sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 19 gennaio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1981 (atto n. 437) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 gennaio 1982.

**LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1982, n. 2.**

**Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e delle leggi n. 641/78, n. 386/74 e n. 349/77.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 5 del 27 gennaio 1982)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. — La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo, definitivamente assegnato agli uffici regionali in attuazione della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, proveniente:

- a) dall'amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dagli enti di cui alla tabella B allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
- c) dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, soppressi con l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- d) dall'Opera universitaria dell'Università degli studi di Perugia, a norma del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, così come previsto dal primo e secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 5;
- e) dal consorzio di bonifica del Trasimeno e dal consorzio fossi, soppressi con legge regionale 23 gennaio 1980, n. 6.

2. — L'inquadramento nei ruoli organici degli enti locali dei dipendenti di cui al comma precedente assegnati ai medesimi con le deliberazioni adottate in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, avverrà in conformità delle norme che verranno emanate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

3. — E', altresì, inquadrato nel ruolo unico regionale il personale già comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, che non abbia presentato, nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 4, la richiesta di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72, così come risulta modificato dall'art. 1 della predetta legge n. 4/81.

**Art. 2.**

*Procedura e decorrenza inquadramento*

1. — L'inquadramento del personale indicato nel primo e terzo comma del precedente art. 1 è disposto con deliberazione della giunta regionale, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. — L'attribuzione del livello d'inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge.

3. — Il periodo di servizio presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche dell'amministrazione regionale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

4. — Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, è inquadrato ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.

**Art. 3.**

*Inquadramento giuridico*

1. — Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità dell'allegata tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, salvo quanto previsto al quarto comma del precedente art. 2.

2. — Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste nelle tabelle citate verrà inquadrato in via analogica sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.

3. — Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano i seguenti criteri integrativi:

a) per il personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento, non abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di provenienza, o che non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della predetta legge n. 312/80, nonché per quello proveniente dagli enti parastatali, trovano applicazione le norme di cui all'art. 43 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, anche attraverso collocazione in soprannumero. Restano confermate tutte le altre condizioni e modalità previste dalle norme sopra richiamate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale che usufruisce della normativa contenuta nella successiva lettera c);

b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto nella precedente lettera a);

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, se in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel sesto livello del ruolo regionale.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto nella tabella sopra richiamata;

d) l'applicazione delle norme transitorie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;

e) ai fini economici, l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche *in itinere*, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della correzione della differenza di livello.

**Art. 4.**

*Posizione economica di inquadramento*

1. — Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali, previsti dall'art. 21, lettere b) e c), della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10;

b) per il personale statale, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; detto personale utilizza inoltre per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici, per intero, previsti al 1° febbraio 1981 dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza del triennio 1979-81; non si applicano, invece, i benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali ai sensi dell'art. 21, lettere b) e c), della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10;

c) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 ed, eventualmente, nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli enti di destinazione per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate, nell'art. 21 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

2. — Dal 1° febbraio 1981 al personale predetto compete la progressione economica prevista dall'art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

3. — Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati, in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevole.

#### Art. 5.

##### Personale dell'Opera universitaria dell'Università di Perugia

1. — Il personale dell'Opera universitaria dell'Università degli studi di Perugia è inquadrato nel ruolo regionale — al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza — in stretta conformità ai principi e ai criteri contenuti nella presente legge ed evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dall'applicazione dell'art. 3, terzo comma, della presente legge con gli effetti del reinquadramento su citato.

#### Art. 6.

##### Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza

1. — Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

2. — Agli effetti del trattamento di cui al comma precedente, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi o riformati è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza o della messa a disposizione.

#### Art. 7.

##### Revisione degli organici per effetto degli inquadramenti

1. — Il personale destinato al ruolo unico regionale a norma del precedente art. 1 è inquadrato anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà, con legge regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### Oneri finanziari

1. — L'onere per l'attuazione della presente legge — ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981 — graverà sul cap. 280 del bilancio regionale degli esercizi dal 1982 in poi, dando atto che l'onere stesso, per gli anni 1982 e 1983, trova capienza nella previsione del bilancio pluriennale 1981-83 al progetto 1.2.1.1. del primo settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 gennaio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 luglio 1981 (atto n. 299) e in data 22 dicembre 1981 (atto n. 438) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 gennaio 1982.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
I	Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari
	annuale ..... L. 72.000
	semestrale ..... L. 40.000
II	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinale
	annuale ..... L. 100.000
	semestrale ..... L. 55.000
III	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi
	annuale ..... L. 98.000
	semestrale ..... L. 53.000
IV	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinale
	annuale ..... L. 85.000
	semestrale ..... L. 47.000
V	Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli Indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari
	annuale ..... L. 165.000
	semestrale ..... L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato
	..... L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinale
	..... L. 28.000
	Prezzi di vendita di un fascicolo ordinario ..... L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450

## ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000
Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso	

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli digiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.  
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare al numero: 85082221 - 85082149.

## TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regioni	Stato	Parastato
I livello	I livello	—
II livello	II livello	Commesso
III livello	III livello	Agente tecnico
IV livello	IV e V livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
V livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico
VII livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), prima qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore
VIII livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui allo art. 155 della legge n. 312/80, primo dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della prima qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale. Dirigente generale

(776)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali avanti indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820530)